



CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 16 del 4 luglio 2023

Riunione del 23 Giugno 2023

Presidente	Avv. Claudio Cutrera
Componente	Avv. Luisella Savoldi
Componente	Avv. Giuseppe Bianco

CSA– 16.22.23 Reclamo della S.S. Torretta Volley avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale CT Basso Tirreno - CU N° 18 – 07 giugno 2023.

La Corte Sportiva di Appello

OSSERVA

Con C.U. N.18 del 7/6/2023 il Giudice Sportivo Territoriale CT Basso Tirreno, in relazione alla gara U12F 6x6 E 1706 del 4/6/2023, svoltasi tra le società Follonica e Torretta Volley, *“esaminati gli atti, accertato che alcuni sostenitori della soc. Torretta hanno invaso il campo durante la gara e tentato di aggredire il DG”* così disponeva, a carico della S.S. Torretta Volley: *1) perdita della gara con punteggio più sfavorevole (3-0) (25-0; 25-0; 25-0); 2) giocarsi la partita di ritorno a porte chiuse e in località distante almeno 50 km da Livorno e intermedia tra le sedi delle due società interessate; con onere a carico della società Torretta di reperire idoneo campo di gioco entro due giorni precedenti la data prevista per la gara, pena la rinuncia alla gara; 3) giocarsi le successive 10 partite di OGNI CAMPIONATO di CATEGORIA GIOVANILE, a partire dalla data odierna a porte chiuse anche se riferite alla stagione agonistica 2023/2024.*

La S.S.Torretta Volley proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Sportiva di Appello chiedendo :

“In via principale accogliere il presente reclamo e riformare e/o revocare integralmente e/o solo in parte tutto il provvedimento sanzionatorio reclamato;

In Via Subordinata revocare la sanzione indicata al n. 3 e precisamente 'giocarsi le successive 10 partite di OGNI CAMPIONATO di CATEGORIA GIOVANILE, a partire dalla data odierna a porte chiuse anche se riferite alla stagione agonistica 2023/2024;

In via ulteriormente subordinata, limitare il gioco a porte chiuse alla sola squadra giovanile i cui sostenitori si sono resi partecipi dei fatti incresciosi sanzionati

In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, ridurre il numero delle partite da giocare a porte chiuse”.

All'udienza di discussione tenutasi il 23 Giugno 2023 risultavano presenti l'Avv. Leandra Ferrini, per la società reclamante, nonché il Vice Presidente di quest'ultima Sig. Russo Stefano.



La Corte, preliminarmente, ammetteva la prova testimoniale richiesta con il reclamo, nella persona dell'allenatore, Sig. Bosco Jacopo.

Quest'ultimo dichiarava di non aver assistito al momento in cui l'arbitro era stato avvicinato dalle due donne del pubblico poiché era girato di spalle, ma, tuttavia, affermava di essersi accorto che qualcosa era successo allorquando aveva notato l'arbitro scendere in fretta dal seggiolone "per fuggire nello spogliatoio". Confermava altresì di essersi recato negli spogliatoi, unitamente ai dirigenti dell'altra società, per verificare le condizioni dell'arbitro e per conoscere le sue decisioni e che lo stesso Direttore di Gara, molto agitato, aveva loro comunicato "che non se la sentiva di proseguire la gara".

A conclusione dell'audizione del teste, veniva sentita l'Avv. Ferrini che concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo merita parziale accoglimento.

La S.S. Torretta Volley, con i motivi di impugnazione, sostanzialmente non contesta, anzi condanna con decisione, l'atteggiamento dei propri sostenitori che, in modo deplorabile, si erano rivolti all'arbitro e che, unitamente ai sostenitori del Follonica, si erano resi partecipi di una discesa in campo e delle successive discussioni e contestazioni, ma nega qualunque aggressione fisica all'arbitro.

Più precisamente, a dire della società reclamante, se corrisponde al vero che due sue sostenitrici si erano avvicinate all'arbitro brandendo degli occhiali da vista, è anche vero che, in seguito alla fuga dell'arbitro, tutto il pubblico aveva invaso il campo ed erano volate parole tra le tifoserie.

Si era trattato comunque di un fatto isolato, non imputabile solo alla società reclamante che, dunque, risultava la sola fortemente colpita dal provvedimento sanzionatorio.

La società Torretta Volley, pertanto, ritiene che le sanzioni inflitte, oltre a risultare non previste dalle norme, siano eccessivamente gravose e sproporzionate alla luce dei fatti realmente accaduti.

In ogni caso, a sostegno della bontà della sua tesi, ha fornito prova televisiva, costituita dalle riprese video del momento in cui si sono verificati i fatti.

Come da sempre affermato da questa Corte, il rapporto arbitrale, pur costituendo fonte primaria di prova, deve essere valutato in correlazione ad altri eventuali elementi di prova, costituiti, nel caso in specie, dal video versato in atti, cui la Corte ritiene di dare il giusto rilievo.

Da una attenta visione e da un dettagliato esame dello stesso si deduce che l'articolato provvedimento del G.S., fondato solo sul rapporto del Direttore di Gara, deve essere riformato in quanto ciò che emerge è un quadro di minore gravità dei fatti accaduti, che richiede un ridimensionamento delle sanzioni applicate.

Nel concetto di aggressione rientrano sicuramente diverse condotte, tra le quali il minacciare, il colpire o il tentare di colpire gli arbitri, gli avversari e, comunque, tutte le persone ammesse nell'area di controllo o sugli spalti.

L'aggressione può essere considerata tale, e ugualmente punita, anche quando



l'evento non viene portato a termine, ma solamente tentato.

Per tentativo di aggressione si intende, infatti, la fattispecie in cui il soggetto non riesce a portare a termine il suo proposito per fattori indipendenti dalla sua volontà (ad esempio qualora altre persone si frappongono tra l'aggressore e il suo obiettivo o quando terzi intervengono per trattenere l'aggressore ed evitano, in siffatto modo, che l'azione venga portata a termine).

Orbene, sempre dalla visione del filmato, innegabile è l'invasione del campo da parte delle tifoserie, preceduta dall'accesso di due donne, sostenitrici del Torretta Volley, che si portavano al seggiolone dell'arbitro per contestare la decisione arbitrale.

Una delle due sembra porgere i propri occhiali all'arbitro, accusato di aver commesso un errore ovvero di non aver visto l'impatto del pallone col soffitto della palestra.

Tuttavia, nessun elemento dal quale possa evincersi un'aggressione diretta all'arbitro è desumibile dalle dette riprese.

D'altronde è lo stesso arbitro a scrivere nel suo rapporto che "diversi sostenitori invadono il campo si dirigono verso il seggiolone arbitrale con l'intenzione di aggredirmi fisicamente" ed ancora "sentendomi minacciato fisicamente, scendo velocemente da seggiolone e corro a chiudermi a chiave nello spogliatoio arbitrale, sospendendo momentaneamente la gara".

In particolare, nessuno scuote il seggiolone (come avrebbe scritto nella sua lettera il Presidente Negrini) e nessuno protegge l'arbitro nella discesa dallo stesso fino all'ingresso nello spogliatoio.

E' chiara, e nemmeno negata dalla reclamante, la scorrettezza del comportamento dei sostenitori del Torretta Volley e, in particolare, delle due donne che si sono rivolte all'arbitro non condividendone l'operato, ma i fatti accaduti non si connotano per quella particolare gravità che potrebbero giustificare le diverse sanzioni applicata dal Giudice Sportivo.

L'invasione di campo è avvenuta successivamente alla contestazione dell'errore e ad opera dei sostenitori di entrambe le società.

Dopo l'ingresso in campo delle due tifose, i sostenitori delle squadre hanno iniziato una forte contestazione della decisione arbitrale, senza mai trascendere in comportamenti violenti.

Quanto accaduto ha indotto l'arbitro a decretare anticipatamente il termine della gara e non vi è dubbio che il comportamento della tifoseria del Torretta, dal quale è partita l'invasione, debba essere sanzionato, essendosi registrata l'indebita presenza di numerose persone sul terreno di gioco durante le fasi della gara.

Il comportamento scorretto della tifoseria del Torretta (in particolare delle due donne che si erano portate vicino al seggiolone), come riconosciuto dalla stessa società reclamante non è mai evoluto in quelle condotte violente, che giustificerebbero le sanzioni inflitte.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, seppure rimanga comunque da stigmatizzare il comportamento dei sostenitori del Torretta Volley, in ossequio al principio della gradualità della pena, è opportuno rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente.



P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata riforma del C.U. N° 18 del 07 giugno 2023, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale CT Basso Tirreno, in relazione alla gara U12F 6x6 E 1706 del 4/6/2023, svoltasi tra le società Follonica e Torretta Volley, fermo il resto, dispone di ridurre le sanzioni irrogate annullando quella di cui al numero 3) del provvedimento impugnato.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 4 luglio 2023